

**Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  
convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 (art. 5)**

***Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica  
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative  
e altre disposizioni connesse***

(Testo coordinato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n.  
199 del 25-8-2004 - Supplemento Ordinario n. 146)

**Testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136** (in *Gazzetta Ufficiale*, parte I, n.  
124 del 28 maggio 2004), **coordinato con la legge di conversione 27 luglio  
2004, n. 186** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 - Suppl. Ord. n. 131),  
**recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori  
della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di  
deleghe legislative e altre disposizioni connesse».**

...omissis...

**AVVERTENZA:**

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Art. 5.**

***Normative tecniche in materia di costruzioni***

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, **((secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari))**, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. **((Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.))**

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

...omissis...